

DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA (A.T.C. PISTOIA)



Approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 28/05/2024

Sommario

TITOLO I – PARTE GENERALE.....	2
Art. 1 - Finalità.....	2
Art. 2 - Vocazione del territorio	2
Art. 3 - Piano annuale di gestione, periodi di caccia e armi consentite	2
Art. 4 - Distrettualizzazione.....	3
Art. 5 - Accesso al prelievo	3
TITOLO II – CACCIA NEI DISTRETTI DI GESTIONE IN AREA VOCATA.....	3
<i>Capo I – prelievo in braccata (In attesa di revisione).....</i>	<i>3</i>
<i>Capo II – prelievo selettivo in area vocata.....</i>	<i>3</i>
Art. 6 - Regolamentazione del prelievo selettivo in area vocata	3
TITOLO III – CACCIA NEI DISTRETTI IN AREA NON VOCATA	5
<i>Capo I - prelievo in girata e in forma singola (In attesa di revisione).....</i>	<i>5</i>
<i>Capo II – prelievo in braccata in ANV (In attesa di revisione).....</i>	<i>5</i>
<i>Capo III- prelievo selettivo</i>	<i>5</i>
Art. 7 - Accesso ai Distretti NON Conservativi (DDG NC) per il prelievo selettivo	5
Art. 8 - Organizzazione del prelievo	5
Art. 9 Registrazione uscite di caccia	6
Art. 10 - Responsabile di Distretto e Viceresponsabile.....	7
Art. 11 -Prestazioni d’opera	8
Art. 12 - Modalità di caccia	8
Art. 13 - Abbattimenti	9
Art. 14 - Realizzazione appostamenti di caccia	10
TITOLO IV– RECUPERO CAPI FERITI, CONFERIMENTO AI CRS	10
Art. 15 - Recupero di cinghiali feriti in attività di caccia in girata, in forma singola, in prelievo selettivo, in braccata	10
Art. 16 - Conferimento capi ai Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina (CLS)	11
TITOLO V– SANZIONI per PRELIEVO SELETTIVO.....	12
Art. 17 - Sanzioni	12
Art. 18 Procedimento di contestazione e applicazione delle sanzioni.....	13

TITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1 - Finalità

1. Il presente disciplinare regola le modalità tecniche ed operative della caccia al cinghiale all'interno del territorio in gestione all'ATC Pistoia, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e del Piano Faunistico Venatorio Regionale. **Con l'iscrizione al prelievo nelle varie forme di caccia il cacciatore accetta il presente Disciplinare.**
2. La gestione faunistico venatoria del cinghiale interessa l'intero territorio gestito dall'ATC, compreso quello ricadente negli istituti faunistici e faunistico-venatori anche a divieto di caccia da esso gestiti.
3. Il presente Disciplinare persegue l'obiettivo di stabilire un equo rapporto fra cacciatore-territorio e cacciatore-specie cinghiale e consentire un corretto svolgimento dell'attività di gestione.
4. La caccia alla suddetta specie è finalizzata alla gestione dei prelievi per la realizzazione degli obiettivi per ciascuna Unità di Gestione (**UDG**), definiti dalla Regione.

Art. 2 - Vocazione del territorio

1. La Regione, sentiti gli ATC, individua nel Piano Faunistico Venatorio (PFVR) le Aree Vocate e le Aree non Vocate rispetto alle singole specie ungulate compreso il cinghiale.
2. Nelle Aree Vocate si attua la gestione conservativa della specie attraverso il conseguimento delle consistenze e densità sostenibili previste nel PFVR, tenendo conto delle specifiche agro-ambientali e selvi-colturali di tali aree, anche al fine della salvaguardia delle colture agricole, del patrimonio forestale e della biodiversità.
3. Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione non conservativa della specie.

Art. 3 - Piano annuale di gestione, periodi di caccia e armi consentite

1. Ogni anno la Regione approva il Piano Annuale di Gestione per la specie nelle varie forme di caccia, sulla base delle proposte dell'ATC.
2. La Regione definisce, annualmente, con specifica Deliberazione i tempi per la caccia alla specie nelle varie forme.

3. Per le varie forme di caccia alla specie sono utilizzabili le armi previste dalla normativa vigente.

Art. 4 - Distrettualizzazione

1. L'ATC suddivide il proprio territorio di competenza in Unità di Gestione (UDG) corrispondenti ai Distretti di Gestione (DDG).
2. L'area vocata è suddivisa in Distretti di Gestione Conservativi (DDG C).
3. L'area non vocata è suddivisa in Distretti di Gestione Non Conservativi (DDG NC).

Art. 5 - Accesso al prelievo

1. Prima dell'inizio della stagione venatoria, per poter accedere al prelievo e confermare l'iscrizione alla Squadra/Distretto, i cacciatori devono versare **la quota di accesso** prevista dall'ATC per la forma di caccia di riferimento.
2. Il Comitato di Gestione dell'ATC stabilisce le quote economiche da versare per l'accesso ai prelievi, nei limiti stabiliti dalla Regione con specifica Delibera.

TITOLO II – CACCIA NEI DISTRETTI DI GESTIONE IN AREA VOCATA

Capo I – prelievo in braccata (In attesa di revisione)

Capo II – prelievo selettivo in area vocata

Art. 6 - Regolamentazione del prelievo selettivo in area vocata

1. Il prelievo selettivo nei DDG Conservativi può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata, che sono iscritti all'ATC Pistoia sia come ATC di Residenza che come Ulteriore ATC e che sono iscritti ad una delle Squadre di braccata dell'ATC Pistoia.
2. Il prelievo sarà consentito come da Calendario Venatorio Regionale **con sospensione per l'intero periodo in cui verranno effettuate le braccate.**

3. Annualmente entro il 30 aprile le squadre devono inviare all'ATC la lista dei nominativi dei cacciatori abilitati che intendono partecipare al prelievo selettivo in area vocata. Senza tale invio farà fede la lista dell'anno precedente.
4. Le squadre che non hanno cacciatori abilitati e che intendano partecipare al prelievo selettivo potranno attingere dalle liste di altre squadre di cui al comma 3., previo accordo con queste ultime.
5. I contrassegni numerati da apporre ai capi eventualmente abbattuti verranno consegnati da parte dell'ATC ai Responsabili delle Squadre che provvederanno poi alla consegna degli stessi ai cacciatori di selezione iscritti nel proprio registro.
6. Le uscite di caccia e gli eventuali abbattimenti devono essere registrati tramite il sistema di Teleprenotazione. Il cacciatore dovrà prenotare, tramite il sistema di Teleprenotazione dell'ATC, all'interno **dell'area di gestione della propria squadra e dentro un'area di braccata della stessa.**
7. Il cacciatore di selezione deve registrare l'uscita di caccia, gli abbattimenti e quanto altro indicato sul Sistema di Teleprenotazione digitale e, a sua discrezione, sul registro cartaceo disponibile sul sito dell'ATC.
8. La chiusura dell'uscita di caccia, in caso di sparo, sul Sistema di Teleprenotazione deve essere effettuata prima della chiusura automatica dell'uscita, registrando tutti i dati richiesti.
9. Al capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno numerato fornito dall'ATC prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.
10. Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve avvisare nell'immediatezza il Responsabile del Distretto, indicando classe di sesso ed età del capo abbattuto, ora di sparo e sottozona di caccia.
11. Il cacciatore deve portare il capo, eventualmente eviscerato ma per il resto integro e senza alterazioni, presso la casa di caccia della Squadra per la verifica dell'abbattimento, per l'esecuzione delle operazioni di rilievo delle misure biometriche, delle foto da inviare al tecnico dell'ATC e per la raccolta di eventuali campioni bio-sanitari del capo abbattuto. Le operazioni dovranno essere effettuate dai rilevatori biometrici abilitati della squadra stessa. Il capo dovrà rimanere a disposizione di un eventuale controllo da parte degli organi preposti presso la cella della casa di caccia o di un CRS per 48 ore successive alla dichiarazione dell'avvenuto abbattimento. Il capo rimane nella disponibilità della squadra.
12. Ogni cacciatore può effettuare più di una uscita giornaliera, purché della durata minima di un'ora ciascuna, nei giorni e nel rispetto degli orari previsti dal Calendario Venatorio Regionale.

In caso in cui l'uscita abbia durata inferiore ad 1 ora deve essere effettuata necessariamente la chiusura/annullamento della prenotazione.

13. Per ciò che non è specificato al presente articolo vale quanto previsto per il prelievo selettivo alla specie in area non vocata (modalità di caccia, recupero capi feriti, conferimento capi al CRS, Sanzioni).

TITOLO III – CACCIA NEI DISTRETTI IN AREA NON VOCATA

Capo I - prelievo in girata e in forma singola (In attesa di revisione)

Capo II – prelievo in braccata in ANV (In attesa di revisione)

Capo III- prelievo selettivo

Art. 7 - Accesso ai Distretti NON Conservativi (DDG NC) per il prelievo selettivo

1. I DDG non conservativi del cinghiale coincidono con quelli delle altre specie ungulate.
2. Il prelievo selettivo nei DDG NC può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata e che sono iscritti all'ATC Pistoia sia come ATC di Residenza che come Ulteriore ATC.
3. L'iscrizione ai Distretti non conservativi (UDG NC) segue i principi previsti dalla Regione Toscana nei propri Regolamenti. Per poter effettuare il prelievo in selezione al cinghiale in area non conservativa il cacciatore si iscrive ad un Distretto dove svolgerà le eventuali attività gestionali, fermo restando l'accessibilità per l'attività venatoria a tutti i DDG non conservativi. La richiesta di iscrizione deve essere effettuata inoltrando specifica domanda all'ATC, su modulo appositamente predisposto dall'Ente.
4. La partecipazione al prelievo selettivo del cinghiale prevede la regolarità di eventuali prestazioni d'opera, stabilite annualmente dall'ATC con apposita delibera, da parte dei cacciatori iscritti come previsto all'Art. 11.

Art. 8 - Organizzazione del prelievo

1. **Contrassegni.** A tutti i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto l'ATC consegnerà i relativi contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti. I contrassegni rilasciati dall'ATC sono

strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori. I contrassegni assegnati in maniera univoca ai cacciatori di selezione abilitati e possono essere utilizzati anche per più stagioni successive. Nel caso di smarrimento dei contrassegni dovrà essere fatta una autodichiarazione da protocollare presso l'ATC e contestualmente potrà essere richiesta integrazione degli stessi.

2. **Sottozone di caccia.** Ogni DDG NC è suddiviso in sottozone di caccia. Ogni cacciatore abilitato iscritto ai DDG NC ha diritto di accesso alla sottozona tramite il sistema di Teleprenotazione. **In ciascuna sottozona non è consentito l'accesso in contemporanea di più cacciatori.**
3. Il numero di altane per sottozona è definito in numero massimo di 5 complessivamente. Il numero di altane che ogni singolo cacciatore può far inserire è pari a 5 per distretto.
4. La localizzazione di altane dovrà essere registrata tramite il Gestionale informatizzato dell'ATC Pistoia da parte dei tecnici dell'ATC, presentando domanda tramite apposita modulistica predisposta dall'ATC stesso. Anche eventuali spostamenti della localizzazione a stagione venatoria avviata possono essere effettuati solo previa richiesta all'ATC e non potranno essere utilizzati prima della loro registrazione sul Gestionale informatizzato di cui sopra. L'inserimento delle altane individuate in cartografia tramite il Gestionale ha luogo senza verifica della loro conformità da parte dell'ATC, anche per quanto riguarda il rispetto delle distanze previste dalla vigente disciplina di settore. La verifica e la sussistenza di tali distanze sono quindi affidate alla esclusiva responsabilità di coloro che ne richiedono l'inserimento nonché dei relativi fruitori. Non sussiste pertanto al riguardo alcuna responsabilità dell'ATC Pistoia.
5. L'utilizzo delle altane individuate in cartografia tramite il Gestionale informatizzato **è a disposizione di tutti i cacciatori iscritti alle UDG NC.**
6. Non sono possibili limitazioni, tramite regolamenti interni o accordi, di accesso alla sottozona.

Art. 9 Registrazione uscite di caccia

1. Ad ogni cacciatore di selezione iscritto al Distretto viene attivato il Sistema di Teleprenotazione digitale.
2. Il cacciatore di selezione deve registrare l'uscita di caccia, gli abbattimenti e quanto altro indicato sul Sistema di Teleprenotazione digitale e, a sua discrezione, sul registro cartaceo disponibile sul sito dell'ATC.
3. La chiusura dell'uscita di caccia, in caso di sparo, sul Sistema di Teleprenotazione deve essere **effettuata prima della chiusura automatica dell'uscita, registrando tutti i dati richiesti.**

Art. 10 - Responsabile di Distretto e Viceresponsabile

1. I Responsabili dei DDG NC sono responsabili per tutte le specie gestite e vengono eletti dalla totalità dei cacciatori iscritti, indipendentemente dalle abilitazioni possedute.
2. Ogni DDG NC elegge il Responsabile e il Viceresponsabile di Distretto tramite votazione in occasione delle assemblee programmate e convocate dall'ATC Pistoia. Ha diritto di voto e ad essere eletto ogni cacciatore presente in assemblea direttamente o con delega. Ogni cacciatore può portare una sola delega. Ogni cacciatore ha diritto ad esprimere un numero di preferenze inferiore o uguale al numero di cariche da eleggere; il voto viene espresso sui moduli predisposti dall'ATC Pistoia. Risulta eletto in qualità di Responsabile di Distretto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e in qualità di Viceresponsabile il secondo candidato con il maggior numero di voti; in caso di rinuncia, sospensione o revoca, si procede a scalare sempre in funzione dei voti ricevuti. Le votazioni devono essere verbalizzate dal Responsabile di Distretto uscente sulla modulistica appositamente predisposta e trasmesse all'ATC Pistoia, che provvede a ratificare o meno con apposita delibera le cariche di Responsabile e Viceresponsabile tra i nominativi pervenuti.
3. Non possono essere eletti cacciatori che hanno altri ruoli gestionali all'interno della gestione faunistico-venatoria dell'ATC, salvo rinuncia ai crediti previsti al comma 7 del presente articolo.
4. Il Responsabile e il Viceresponsabile rimangono in carica per 3 anni con la possibilità di essere rieletti.
5. Il Responsabile di ogni Distretto, coadiuvato dal Viceresponsabile, sulla base di indicazioni fornite dall'ATC, ha il compito di coordinare i cacciatori iscritti per tutte le operazioni di gestione del Distretto stesso e per il corretto svolgimento dell'attività venatoria.
6. In particolare il Responsabile di Distretto, coadiuvato dal Viceresponsabile, deve garantire le seguenti mansioni:
 - a) adempimento delle indicazioni dell'ATC Pistoia;
 - b) supporto al tecnico ATC per organizzazione e conduzione di censimenti e presenza a tutte le giornate previste;
 - c) supporto al tecnico ATC nella organizzazione e realizzazione delle assemblee e riunioni di distretto;
 - d) consegna e registrazione dei contrassegni da apporre ai capi abbattuti;
 - e) supporto ai cacciatori per gli adempimenti previsti dal presente Disciplinare e dall'ATC Pistoia;
 - f) partecipazione attiva alla predisposizione e realizzazione delle mostre trofei;

- g) massima collaborazione con gli organi di vigilanza qualora richiesto;
- h) altre attività pianificate dall'ATC Pistoia, compresa la partecipazione a riunioni convocate dall'Ente.
7. Per le mansioni di cui al comma precedente, Responsabile e Viceresponsabile del DDG maturano, previa verifica da parte dell'ATC Pistoia dell'impegno profuso, crediti da utilizzare nella stagione venatoria successiva. L'ATC decide sulla natura di tali crediti, che potranno essere:
- crediti economici da scalare dalle quote di accesso ai prelievi di tutte le specie ungulate;
 - capi incentivo.
8. Il Comitato dell'ATC può sospendere o revocare in qualsiasi momento l'incarico di Responsabile/Viceresponsabile di Distretto nel caso siano riscontrati comportamenti scorretti o un mal funzionamento della gestione e coordinamento del Distretto, o nel caso il Responsabile/ Viceresponsabile non adempia ai compiti di cui al comma 6 del presente articolo. Nel caso di sospensione il Comitato di gestione deciderà con apposita delibera i tempi di riammissione. Nel caso di revoca dall'incarico tali figure non sono più eleggibili.

Art. 11 -Prestazioni d'opera

1. I cacciatori di selezione abilitati alla sola specie cinghiale e iscritti in un DDG non conservativo, per poter accedere alla caccia, sono tenuti ad effettuare, se richiesta dall'ATC, almeno 1 prestazione d'opera obbligatoria per ogni stagione venatoria. La non partecipazione comporta la sospensione dal prelievo.

Art. 12 - Modalità di caccia

1. La caccia di selezione al cinghiale può essere svolta solo in forma individuale, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dal rispettivo conduttore abilitato e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. Sono previste le seguenti modalità:
- **unicamente nelle forme all'aspetto (da altana o punto sparo).**
2. Prima di eseguire lo sparo il cacciatore di selezione deve assicurarsi che ciò avvenga nella massima sicurezza e verificare con certezza dove possa impattare la palla dopo l'attraversamento dell'animale o in caso di mancato bersaglio; è vietato sparare se non si può prevedere dove impatterà la palla dietro all'animale.

3. Il tiro deve essere effettuato quando la posizione dell'animale è corretta e trasversale, con l'area vitale (cuore – polmoni) scoperta, per garantire un abbattimento rapido e pulito.
4. **Su ogni tiro effettuato** è fatto obbligo al cacciatore di selezione accertarsi dell'esito del tiro ispezionando il punto di sparo e verificare se il capo è stato abbattuto, ferito o mancato. È inoltre obbligatorio, sempre su ogni tiro effettuato, **avvertire nell'immediatezza il Responsabile di Distretto** o, nel caso di sua irreperibilità, il Viceresponsabile. **In ogni caso, conclusa l'azione di caccia, la stessa va interrotta fino a disposizione del Responsabile di Distretto.**
5. È fatto obbligo al cacciatore di selezione, durante le attività di caccia, indossare almeno un indumento ad **alta visibilità** osservabile a 360 gradi intorno al cacciatore.
6. Ogni cacciatore può effettuare più di una uscita giornaliera, purché della durata minima di un'ora ciascuna, nei giorni e nel rispetto degli orari previsti dal Calendario Venatorio Regionale. In caso in cui l'uscita abbia durata inferiore ad una ora deve essere effettuata necessariamente la chiusura/annullamento della prenotazione. Ai fini del conteggio delle uscite il numero massimo giornaliero è pari a 2.
7. È obbligo durante l'esercizio di caccia avere con sé **la fascetta da applicare all'animale** eventualmente abbattuto e di doverla esibire ad eventuale richiesta degli Organi di Vigilanza.

Art. 13 - Abbattimenti

1. Non si applicano limitazioni al numero di capi di cinghiale prelevabili da ciascun cacciatore, nell'ambito del Piano assegnato dalla Regione Toscana.
2. Al capo abbattuto deve essere apposto il **contrassegno numerato fornito dall'ATC** prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento. Tali contrassegni sono multi specie, valevoli anche per gli altri ungulati abbattibili in area non vocata ad esclusione del cervo. I contrassegni non utilizzati in una stagione venatoria rimangono in dotazione del cacciatore, fino ad esaurimento.
3. Effettuato l'abbattimento il cacciatore **deve avvisare nell'immediatezza il Responsabile di Distretto** o in caso di non reperibilità di questo il Viceresponsabile, indicando la classe di sesso ed età del capo abbattuto e specificando eventuali errori di abbattimento di specie, ora di sparo e sottozona di caccia.

Art. 14 - Realizzazione appostamenti di caccia

1. Altane e strutture fisse a terra possono essere realizzate previa autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario o conduttore del fondo interessato da dette strutture.
2. Per la costruzione di altane e strutture fisse a terra deve essere sempre privilegiato l'utilizzo di materiale ligneo e la realizzazione deve integrarsi al meglio nel contesto ambientale. La realizzazione di altane su alberi di alto fusto deve avvenire senza arrecare danni alla pianta che possano compromettere la sua vita.
3. Tutte le altane e le strutture fisse a terra non più utilizzate devono essere rimosse entro 3 mesi da chi le ha intestate, ripulendo il terreno e ripristinando lo stato dei luoghi originario.

TITOLO IV– RECUPERO CAPI FERITI, CONFERIMENTO AI CRS

Art. 15 - Recupero di cinghiali feriti in attività di caccia in girata, in forma singola, in prelievo selettivo, in braccata

1. È data facoltà alle squadre di braccata, di girata e al cacciatore in forma singola di attivare le procedure per il recupero di cinghiali feriti.
2. In caso di dubbio o di presunto ferimento il cacciatore di selezione è tenuto a **darne comunicazione al Responsabile** il quale deve attivare le procedure per la verifica chiamando il Coordinatore dei Conduttori cani da traccia. Il cacciatore di selezione in caso di ferimento deve provvedere a segnalare l'*anschuss* ed i primi segni riscontrati, evitando di calpestare la traccia e la zona circostante. Deve inoltre mettersi a disposizione del conduttore cane da traccia.
3. L'ATC nomina il Coordinatore del servizio di recupero capi feriti a cui si devono rivolgere i Responsabili, allertati dal cacciatore che non rinviene il capo dopo lo sparo. Il Coordinatore deve essere un recuperatore abilitato.
4. Il conduttore ha l'obbligatorietà, terminato il recupero, di compilare l'apposito verbale predisposto dall'ATC, relazionando sull'operato svolto e riportando tutte le informazioni tecniche previste; qualora sia presente al recupero, il verbale deve essere sottoscritto dal cacciatore responsabile del ferimento.
5. L'esito del recupero viene comunicato da parte del conduttore appena terminata l'operazione al Coordinatore dei recuperi, il quale tempestivamente informa il Responsabile di distretto sulla possibilità o meno di proseguire l'attività di caccia.
6. Il cacciatore responsabile del ferimento non può partecipare armato alle operazioni di recupero.

7. Il conduttore che ferisce un capo in attività di caccia può effettuare il recupero del proprio capo solo se non ci sono altri recuperatori disponibili e previa autorizzazione del Coordinatore.
8. Il Coordinatore dei Conduttori e i Conduttori maturano, previa verifica da parte dell'ATC Pistoia, crediti da spendere nelle stagioni venatorie successive. L'ATC decide con apposita delibera sulla natura di tali crediti, che potranno essere:
 - crediti economici da scalare dalle quote di accesso ai prelievi di tutte le specie ungulate;
 - capi incentivo.

Art. 16 - Conferimento capi ai Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina (CLS)

1. Per il conferimento dei capi abbattuti nella filiera delle carni operano, presso i CRS, i cacciatori formati in materia di igiene e sanità (Persona Formata ai sensi del DGRT n°528 del 15.05.2023).
2. I cacciatori **che intendano immettere il capo abbattuto nella filiera delle carni** sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
 - come indicato dal DGRT n°528 del 15.05.2023, dopo l'abbattimento gli ungulati devono essere privati dello stomaco e dell'intestino il più rapidamente possibile e, se necessario, dissanguati. Queste operazioni possono essere svolte in loco, secondo le buone prassi venatorie, oppure presso il locale di eviscerazione del Centro di Raccolta. Nel caso in cui intercorra troppo tempo dall'abbattimento all'arrivo delle carcasse al Centro di Raccolta è necessario valutare di eviscerare in loco e trasportare stomaco e intestino al locale di eviscerazione, separatamente alle carcasse con sistema di identificazione, in modo che sia garantita la corrispondenza alla singola carcassa di appartenenza;
 - le carcasse dovranno pervenire al CRS non oltre la giornata nella quale è avvenuto l'abbattimento, come indicato dal DGRT n°528 del 15.05.2023.
 - sul capo deve essere mantenuto il contrassegno inamovibile di abbattimento. I dati identificativi debbono essere riportati anche in eventuali sacchi contenenti visceri toracici, fegato, milza se staccati dall'animale e destinati al controllo sanitario;
 - nel caso in cui, subito dopo l'abbattimento, il capo abbattuto sia esaminato da una Persona Formata, la testa e i visceri toraco-addominali possono non accompagnare la carcassa al CLS. In questo caso la Persona Formata deve allegare alla carcassa una dichiarazione (Modello 2 della sezione I, allegato B del DGRT n°528 del 15.05.2023) appositamente numerata, nella quale oltre ad

indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento, attesti che l'animale è stato sottoposto ad esame a seguito del quale non sono stati evidenziati segni indicanti che la carne presentava un rischio per la salute.

3. Sarà facoltà del cacciatore di selezione che ha abbattuto l'animale decidere se ritirare il capo dal CRS, dopo la frollatura, se farlo lavorare al Centro Lavorazione Carni per poi ritirarlo confezionato, o se cederlo al Centro Lavorazione Carni per l'immissione nella filiera delle carni.

TITOLO V– SANZIONI per PRELIEVO SELETTIVO

Art. 17 - Sanzioni

1. Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti, per le infrazioni alle Leggi, Regolamenti e disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne il presente Disciplinare si applicano le sanzioni accessorie e non pecuniarie previste al comma 5.
2. Ciascuna sospensione decorre dalla data di delibera del Comitato di Gestione, a mezzo comunicazione scritta per PEC, Raccomandata AR o Raccomandata a mano.
3. Altre infrazioni. Per ogni altra infrazione al presente Disciplinare, non specificata nei precedenti paragrafi ed in caso di accertate infrazioni commesse dai cacciatori di selezione riguardanti articoli di Leggi Nazionali e Regionali in materia di caccia, l'ATC Pistoia si riserva il diritto non sindacabile di valutare i singoli casi e di procedere all'applicazione di eventuali sanzioni che possono arrivare fino alla sospensione dall'attività di caccia di selezione per periodi diversificati e per tutte le specie ungulate.
4. In caso di sospensione dal prelievo il cacciatore può partecipare alle attività di monitoraggio e alle attività gestionali per non decadere dall'iscrizione al distretto.
5. **Vengono applicate le seguenti sanzioni:**
 - a) abbattimento di capi al di fuori del Calendario Venatorio Regionale: sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva;
 - b) mancata comunicazione di sparo al Responsabile di distretto o Viceresponsabile, come previsto agli Art.12 comma 4 e 13 comma 3: sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva. In caso di recidiva sospensione dal prelievo selettivo di tutte le specie per stesso periodo;

- c) mancata chiusura dell'uscita di caccia come previsto dall'Art. 9 comma 3 (chiusura su gestionale entro i termini): sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva. In caso di recidiva sospensione dal prelievo selettivo di tutte le specie per stesso periodo;
- d) assenza dalla sottozona prescelta nella prima ora dopo l'orario di inizio caccia e mancata chiusura dell'uscita di caccia come previsto all' art.12 comma 6: sospensione per 6 mesi;
- e) ferimento del capo e mancato recupero non avendo rispettato la procedura prevista all'art.15: sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva;
- f) abbattimento con errore di specie: sospensione per stagione venatoria in corso e 2 successive a tutte le specie;
- g) mancata apposizione del contrassegno numerato fornito dall'ATC al capo abbattuto: cancellazione dal distretto. Nel caso di perdita del contrassegno durante il trasporto farà fede l'avvenuta comunicazione al Responsabile di distretto;
- h) mancata registrazione dell'uscita di caccia nel Gestionale informatizzato dell'ATC Pistoia: cancellazione dal distretto;
- i) caccia alla cerca nel caso di prelievo selettivo in UDG NC: sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva;
- j) caccia in sottozona diversa da quella autorizzata, sia in area vocata che non vocata: sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva. In caso di abbattimento sospensione per stagione venatoria in corso e 2 successive;
- k) caccia in UDG diverse da quelle in cui si è iscritti: sospensione per stagione venatoria in corso e 3 successive;
- l) caccia all'interno di Istituti posti a divieto di caccia: sospensione per stagione venatoria in corso e 2 successive;
- m) mancata pulizia del CRS/PdC: sospensione dal prelievo selettivo di tutte le specie per 6 mesi;
- n) atti intimidatori o scorretti da parte di cacciatori nei confronti di altri, al fine dell'utilizzo di altane o punti sparo: sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva.

Art. 18 Procedimento di contestazione e applicazione delle sanzioni

1. Ove vi fosse fondato timore della sussistenza di violazioni elencate all'Art. 17, ovvero di violazioni del presente Disciplinare o di normativa statale e/o regionale in materia caccia non comprese nella casistica di cui all'Art. 23, il Comitato ne darà comunicazione al presunto responsabile, a mezzo comunicazione scritta per PEC, Raccomandata AR o Raccomandata a mano, contestando i fatti

accertati e individuando la sanzione conseguente, assegnando all'associato un termine non inferiore a 15 giorni per depositare osservazioni anche, se del caso, mediante la produzione di memorie e documenti.

2. Decorso il termine senza che l'associato abbia depositato alcunché il Comitato adotterà il provvedimento corrispondente alla violazione contestata e, nell'ipotesi di cui al comma 1, il provvedimento che, tenuto conto della gravità del comportamento contestato, appaia il più idoneo a sanzionarlo. Laddove invece l'associato avesse provveduto nel termine a depositare le osservazioni il Comitato ne valuterà la rilevanza disponendo l'archiviazione del procedimento ove il comportamento risulti giustificato ovvero, in caso contrario, l'adozione della sanzione prevista. Avverso il provvedimento sanzionatorio l'associato potrà ricorrere dinanzi all'autorità competente.